Codice A1817B
D.D. 13 maggio 2022, n. 1353
Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento/rinnovo dell'occupazione di area demaniale del Lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 549 e 328 del Foglio 5. Richiedente: Sig.ra Bucelloni Graziella titolare dell'Impresa Individuale ''Campeggio La Quercia''.

ATTO DD 1353/A1817B/2022 DEL 13/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento/rinnovo dell'occupazione di area demaniale del Lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 549 e 328 del Foglio 5.
Richiedente: Sig.ra Bucelloni Graziella titolare dell'Impresa Individuale "Campeggio La Quercia".

In data 04/05/2022 con PEC nota prot. n° 3238 (prot. di ricevimento n. 18874/A1817B del 04/05/2022) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, l'istanza effettuata dalla Sig.ra Bucelloni Graziella in qualità di titolare dell'Impresa Individuale "Campeggio La Quercia" per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento/rinnovo dell'occupazione di area demaniale del Lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 549 e 328 del Foglio 5.
All'istanza è allegato il file dell'elaborato grafico, in base al quale è individuata l'occupazione delle aree di che trattasi, firmato digitalmente dall'Ing. T. Pierucci.
Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.
A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'elaborato grafico presentato, il mantenimento/rinnovo dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso,
Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta in sanatoria, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché alla Sig.ra Bucelloni Graziella titolare dell'Impresa Individuale "Campeggio La Quercia" possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento/rinnovo dell'occupazione di area demaniale del Lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 549 e 328 del Foglio 5.
L'occupazione dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file allegato all'istanza in questione che, debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'occupazione dovrà essere mantenuta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento dell'occupazione;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
4. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni

nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Arch. D. Dimauro

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'